



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N.**  
**Operativa**

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

*Stupefacenti.*

Legge 16 maggio 2014, n. 79 <sup>(1)</sup>.

Modifiche al D.P.R. n. 309/90 e nuove Tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Revoca delle circolari del Corpo nn. 56/06, 58/06, 68/06, 33/07, 34/07, 14/08, 24/08, 119/08, 48/10, 92/11, 03/12, 76/12, 128/12, 15/13, 35/13 e 62/13.

Con sentenza n. 32/14 della Corte Costituzionale <sup>(2)</sup> è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 *bis* e 4 *vicies ter*, del D.L. 30/12/2005, n. 272 <sup>(3)</sup>, con cui venivano modificati, tra gli altri, il testo degli articoli 13, 14 e 73 del D.P.R. n. 309/90, c.d. "*T.U. Stupefacenti*" (di seguito: "*T.U.*"), nonché le Tabelle che identificavano ed elencavano le sostanze stupefacenti/psicotrope/medicinali (di seguito: "*Tabelle*").

Onde sanare gli effetti della caducazione delle norme su indicate, il Legislatore - con il provvedimento legislativo in epigrafe - ha provveduto sia a riformulare le tabelle allegate al D.P.R. n. 309/90, sia a modificare diversi articoli del T.U. in questione,

La legge in esame ha altresì precisato, in sede di conversione del D.L. 36/2014, che:

- a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, riprendono a produrre effetti gli atti amministrativi adottati - ai sensi del T.U. e successive modificazioni - sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (06/03/2014).
- nei decreti applicativi del T.U., adottati dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 49/06 e fino alla data di pubblicazione della sentenza, ogni richiamo alla Tabella II deve intendersi riferito alla Tabella dei medicinali.

Si deve osservare, tuttavia, come **la sentenza citata in epigrafe abbia sostanzialmente riportato in vigore (a far data dal 06/03/14) il testo dell'articolo 73 D.P.R. n. 309/90, nonché le relative Tabelle, nella formulazione precedente rispetto alle modifiche apportate con le disposizioni impugnate, in quanto da considerarsi mai validamente abrogati.**

Si rammenta come il testo previgente prevedesse un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "*droghe leggere*" (puniti con la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa); viceversa stabilendo sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette "*droghe pesanti*" (puniti con la pena della reclusione da 8 a 20 anni e della multa, anziché con quella da 6 a 20 anni e della multa).

E' stata altresì rimessa alla Autorità Giudiziaria l'individuazione sia delle norme non più applicabili, poiché oggettivamente carenti (in quanto riferite a disposizioni caducate), sia di quelle che debbono invece continuare a trovare applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4 *bis* e 4 *vicies ter*, oggetto

(1) "*Conversione, con modificazioni, del D.L. 20/03/2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali*" (G.U. n. 115 del 20/05/2014).

(2) Pubblicata su G.U. n. 53 del 05/03/2014 (1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE n. 11..

(3) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/02/2006, n. 49, recante "*Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 09/08/1990, n. 309*". [S.O.G.U. n. 45 (G.U. n. 48) del 27/02/2006].

della decisione della Corte Costituzionale.

Le modifiche apportate dalla legge n. 79/14 si innestano, nel quadro normativo appena indicato, come segue:

- 1) con la sostituzione del comma 5 dell'articolo 73, ove viene ora previsto che allorché il fatto risulti di lieve entità per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, salvo costituisca più grave reato, chiunque commetta uno degli illeciti contemplati dalla norma, venga punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da € 1.032 a € 10.329;
- 2) con introduzione del comma 5 bis, il quale stabilisce che nelle ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati previsti dalla norma commessi da parte di persona tossicodipendente/assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice possa applicare (qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale) la pena del lavoro di pubblica utilità, anziché quella detentiva e pecuniaria prevista. La sanzione alternativa in esame è comminabile su istanze di parte - previo consenso del PM - con una durata commisurata alla condanna detentiva. È revocabile laddove siano violati gli obblighi connessi al lavoro; inoltre, non può sostituire la pena edittale originariamente prevista per più di due volte;
- 3) con la riscrittura degli articoli 13 e 14 del T.U. e delle Tabelle ivi allegate che, salvi eventuali modifiche/aggiornamenti demandati ad appositi DM del Ministro della Salute, elencano le sostanze stupefacenti nelle categorie da I a V, così più specificamente riassumibili:
  - la I e la III raggruppano le cd droghe "pesanti";
  - la II e la IV quelle cd "leggere" (comprese tutte le *cannabis*, senza distinzione tra *indica*, *sativa*, *ruderalis* o ibride);
  - la V i medicinali;
- 4) con inserimento del concetto di "uso esclusivamente personale" nel novellato dei commi 1 e 1 bis art. 75 T.U., cui consegue violazione sanzionata amministrativamente (sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto o del permesso di soggiorno) nel modo differenziato che segue:
  - da 2 mesi a 1 anno se trattasi di sostanze elencate nelle Tabelle I e III
  - da 1 a 3 mesi se trattasi di sostanze elencate nelle Tabelle II e IV.

In relazione alla fattispecie in esame si deve evidenziare, poi, come il Legislatore abbia demandato ad apposito decreto (che alla data di stesura della presente, peraltro, non risulta emanato) la determinazione dei **limiti massimi detenibili** delle sostanze stupefacenti, psicotrope e medicinali, **ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale delle stesse**.

Inoltre, sempre in relazione alle dette fattispecie, occorre avere riguardo per le modalità di **presentazione** della sostanza, nonché per il **peso lordo complessivo**, per il **confezionamento frazionato**, ovvero per **altre circostanze** (peraltro imprecisate) che rilevino al riguardo; oltre che, per quanto concernente i medicinali contenenti le sostanze indicate nella relativa Tabella (sezioni A - B - C e D), che gli stessi non eccedano il quantitativo prescritto così facendo ritenere, appunto, l'uso esclusivamente personale.

### **DISPOSIZIONI OPERATIVE**

Da quanto sopra consegue che:

- ➡ la Legge in commento, intervenuta successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale in premessa ricordata, **ha novellato la composizione delle Tabelle ed è a queste che occorre dunque ora far riferimento**;
- ➡ coordinando la parziale riscrittura dell'**articolo 73** (commi 5 e 5 bis), operata dalla legge in parola, con il testo ritornato in vigore, **si prospettano ora le seguenti ipotesi criminose**:
  - chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 500 milioni (ora da € 25.822 ad € 258.228) [comma 1];

- chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da 8 a 22 anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 600 milioni (ora da € 25.822 ad € 309.874) [comma 2];
- le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione [comma 3];
- se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni (ora da € 5.164 ad € 77.468) [comma 4];
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da € 1.032 a € 10.329 [comma 5].

Le nuove Tabelle, come determinate dalla norma in commento, vengono allegate alla presente Circolare del Corpo esclusivamente nella versione della stessa inserita su Intracom di PM.

Le circolari del Corpo nn. 53/06, 58/06, 68/06, 33/07, 34/07, 14/08, 24/08, 119/08, 48/10, 92/11, 03/12, 76/12, 128/12, 15/13, 35/13 e 62/13 sono revocate.

SG/RB

Addi, 22/07/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI a.p.c.